



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Stefania Petrucci	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Primo Referendario	Carmelina Adesso	Relatore
Primo Referendario	Michela Muti	

a seguito della adunanza pubblica del 30 maggio 2018 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.



22/AUT/2016/INPR del 20 giugno 2016, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il rendiconto 2015;

VISTO l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 56/2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Adesso;

UDITO, per il comune di Ginosa, il Sindaco, Dott. Vito Parisi;

FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del comune di Ginosa (TA), prevista dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relativa al rendiconto 2015, il Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. c.d.c. n. 201 del 24.01.2018, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro della richiesta inoltrata, perveniva a questa Sezione la nota di risposta prot. c.d.c. n. 638 del 2.03.2018. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: gestione di liquidità, scarsa attività di contrasto all'evasione tributaria, mancata riscossione delle somme residue delle entrate per permesso di costruire, lenta riscossione delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, tardiva cancellazione di crediti insussistenti, debiti fuori bilancio, violazione del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 56/2018 a convocare il comune di Ginosa per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 23 maggio 2018, ore 12, per l'invio, da parte dell'Ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 56 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato in data 3 maggio 2018, con nota prot. 1266.

Con nota prot. n. 14008 del 24.05.2018 (prot. c.d.c. n. 1507 del 25.05.2018) venivano trasmesse le memorie in vista dell'odierna adunanza.

In adunanza è intervenuto, in rappresentanza dell'Ente, il Sindaco, dott. Vito Parisi.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione



economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti




alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regularità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011). A

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. M

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione al rendiconto 2015 del comune di Ginosa, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000.



1. Situazione di cassa ed esposizione debitoria.

Persistono i problemi di liquidità già evidenziati da questa Sezione con delibera n. 199/PRSP/2016 relativa ai rendiconti 2013 e 2014.

Il fondo cassa al 31.12.2015 è pari ad € 211.151,01 ed è totalmente vincolato; la quota vincolata utilizzata per spese correnti è pari ad € 1.886.780,04, di cui € 1.675.629,03 non reintegrata a fine esercizio. Al 31.12.2016 il fondo cassa era pari ad € 1.837.772,85, di cui € 1.318.066,47 di fondi vincolati (cfr. delibera C.C. n. 8 del 8.02.2017 di presa d'atto della delibera di questa Sezione n. 199/PRSP/2016).

La criticità ha assunto carattere strutturale: il fondo cassa al 31/12/2017 è pari ad € 869.030,28, ed è vincolato per un importo di € 799.242,12, pari al 91,97%.

L'Ente, inoltre, ricorre in maniera costante all'anticipazione di tesoreria, trasformando l'istituto da strumento di copertura temporanea della sfasatura diacronica tra entrate ed uscite a mezzo di finanziamento permanente in contrasto con l'art 119 Cost.

Nel 2015 l'utilizzo massimo dell'anticipazione è stato di € 3.238.152,92 e l'utilizzo medio di € 70.526,76 per 142 giorni con interessi per € 25.000,00. Anche nel 2017 il Comune ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, sebbene interamente restituita, dal 25/01/2017 al 27/12/2017, con una punta massima di € 2.303.947,17 in data 10.07.2017.

Sul fronte della debitoria, la carenza di liquidità si traduce nella difficoltà di tempestivo pagamento dei propri debiti. L'indicatore annuale di tempestività di pagamenti del 2015, pubblicato sul sito web dell'Ente, è pari a giorni medi 53,87, con un importo annuale di pagamenti posteriori alla scadenza € 13.045.321,67, mentre non risulta pubblicato l'indicatore annuale né per l'anno 2016 né per il 2017.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza l'Ente comunicava il valore dell'ITP per le annualità sopra indicate, pari, rispettivamente, a giorni 106,42 per il 2016 e giorni 135,04 per il 2017.

Tali dati confermano le difficoltà nel puntuale adempimento delle obbligazioni e nella gestione del ciclo passivo della spesa.

L'ammontare della debitoria al 31.12.2016 è pari a complessivi € 5.348.646,44 (di cui € 101.363,47 di fatture non pagate antecedenti al 2014: cfr. delibera C.C. n. 8 del 8.02.2017 di presa d'atto della delibera di questa Sezione). Al 31/12/2017, l'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili non estinti è pari € 2.685.176,41, come indicato nella tabella che segue, fornita dall'Ente nel corso dell'istruttoria.

Tabella 1. Debiti certi, liquidi ed esigibili, non estinti alla data del 31/12/2017 (fonte nota Comune di Ginosa prot. n. 5897 del 27.02.2018)

FATTURE NON PAGATE AL 31/12/2017	
2004	€ 1.908,19
2005	€ 6.615,63
2006	€ 1.908,19
2007	€ 1.908,19



2009	€	2.019,31
2010	€	2.019,31
2011	€	5.246,12
2012	€	3.535,28
2013	€	35.717,21
2014	€	67.800,22
2015	€	-
2016	€	454.414,29
2017	€	2.102.084,4
TOTALE	€	2.685.176,4

Dalla tabella sopra riportata emerge la presenza di numerose fatture non pagate risalenti ad anni precedenti al 2010. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente, nelle memorie, ha trasmesso l'elenco delle fatture ante 2010, pari a complessivi € 16.491,60 (si tratta, per lo più, di corrispettivi di manutenzione servizio idrico e di canoni da versare all'Acquedotto Pugliese ed alla Rete Ferroviaria Italiana), senza, tuttavia, chiarire le ragioni del mancato pagamento, pur trattandosi di debiti certi, liquidi ed esigibili.

Il Sindaco, intervenuto in adunanza, ha riferito che per alcuni crediti sono in corso incontri con i creditori per definire l'esatto ammontare, precisando che, stante l'assenza del Responsabile dell'area economico finanziaria (impossibilitato ad intervenire all'odierna adunanza per motivi personali), non è in grado di fornire maggiori dettagli.

Il Collegio prende atto di quanto riferito e dispone che, in sede di misure correttive adottate a seguito della presente deliberazione, venga chiarito nel dettaglio, per ogni singolo credito indicato nella tabella contenuta nelle memorie (nota prot. 14008 del 24.05.2018), le ragioni del mancato pagamento e del mantenimento in bilancio.

2. Recupero evasione e riscossione delle entrate.

Una delle cause del deficit di liquidità è la scarsa capacità dell'Ente di riscuotere i propri crediti, unitamente alla scarsa efficacia della lotta all'evasione.

L'ammontare riscosso al 31.12.2017 di € 556.735,97 è pari al 21,43% degli accertamenti 2015 (€ 2.597.663,26). Particolarmente problematica appare l'attività di recupero evasione IMU e TARSU: con riferimento alla prima, a fronte di accertamenti del 2015 pari ad € 605.160,54, le riscossioni totali sono pari ad € 61.430,68, mentre in relazione alla seconda, a fronte di accertamenti per € 1.261.994,00, le riscossioni sono di € 410.552,14.

Di seguito si riporta la movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione nell'esercizio 2015, da cui emerge un ammontare di residui al 31.12.2015 pari ad € 4.754.958,65 (fonte: relazione dell'Organo di revisione).

Tabella 2. Movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione.

	importo	%
Residui attivi al 1.01.2015	€ 3.235.109,05	
Residui riscossi nel 2015	€ 1.073.991,77	33,20
Residui eliminati	0,00	0,00
Residui (da residui) al 31.12.2015	€ 2.161.117,28	66,80



Residui della competenza	€ 2.593.841,37	
Residui totali	€ 4.754.958,65	

In sede di controdeduzioni sono stati forniti dati aggiornati sull'attività di recupero dell'evasione tributaria, da cui emerge che, su un totale di accertamenti 2015 di € 2.597.663,26, le riscossioni totali sono pari ad € 556.735,97 (il 21,43%).

Il Sindaco ha sottolineato le difficoltà legate all'esiguità delle risorse umane (l'ufficio tributi dispone di 2 dipendenti di cat. C, due dipendenti di cat. B e una neo-assunta di cat. D) e ha illustrato le misure adottate per il contrasto dell'evasione per le annualità 2015, 2016 e 2017, precisando che *"nel corso dell'anno 2015 sono state inviate a mezzo raccomandata A.R. i solleciti di pagamento per la riscossione volontaria della TARES 2013 e TARI 2014, cui è seguita l'attività di notifica a fine 2016 degli avvisi di accertamento ai soggetti risultanti ancora inadempienti; -nel 2016 è stata effettuata un'attività massiva di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili anno 2011; -nel 2017 si è provveduto ad emettere le ingiunzioni di pagamento sugli avvisi di accertamento emessi nell'anno 2015, inoltre si è provveduto ad accertare l'IMU 2012; -nel 2017, inoltre, è stata avviata una operazione di bonifica delle banche dati tributi al fine di effettuare una operazione più incisiva della lotta all'evasione totale, si è implementato il software con l'integrazione dei dati relativi alle utenze a rete e si è in procinto di implementarlo ulteriormente installando il SIT che permetterà all'ente di sovrapporre le planimetrie del PRG, le aerofotogrammetrie disponibili e la mappa particellare delle dichiarazioni presenti nel DB"*.

La medesima criticità ha riguardato le entrate da contributi per permesso di costruire, il cui credito non è garantito da fidejussione e di cui restano, ad oggi, ancora da riscuotere € 813.933,45, pari al 23,58% degli accertamenti 2015. La riscossione lenta caratterizza anche le entrate da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui risultano ancora da riscuotere, a fronte di un accertamento € 318.496,00 del 2015, il 46,36%.

Nel corso dell'esercizio 2015, sono stati cancellati € 1.871.187,32 di crediti insussistenti. In sede istruttoria l'Ente ha riferito che *"la voce crediti insussistenti rappresenta la sommatoria dei residui attivi cancellati in sede di riaccertamento ordinario dei residui, la stessa comprende accertamenti di tributi in riscossione volontaria, risalenti al 2010/2011 o precedenti rispetto ai quali non si è incassata la somma accertata"*. Si è invitato l'Ente a chiarire, entro il termine per il deposito delle memorie, l'ammontare dei crediti cancellati relativi ad accertamenti di tributi in riscossione volontaria, la tipologia di tributo, l'annualità di riferimento e le ragioni dell'eliminazione, specificando se si sono verificate prescrizioni.

Nelle memorie l'Ente ha chiarito che sono stati cancellati € 226.712,84 di crediti ICI in riscossione volontaria anno 2010; ha precisato, in particolare, che a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento ICI 2011-2015 per € 657.957,14 sono stati incassati € 253.145,32 e che *"in fase di accertamento dei residui al 31.12.2015, essendo conclusa anche l'attività di accertamento ICI 2010, il credito residuo in riscossione volontaria ICI 2010 non era supportato"*



da alcuna obbligazione giuridica pertanto è stato cancellato per insussistenza. Agli atti non risultano crediti prescritti”.

Da quanto riferito emerge la non correttezza dell'attività di accertamento posta in essere nelle annualità pregresse, in quanto non supportata da idoneo titolo giuridico, in contrasto con l'art 179 TUEL.

3. Debiti fuori bilancio.

Anche nell'esercizio in esame persiste la criticità relativa alla presenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante (cfr. delibera n. 199/PRSP/2016 relativa ai rendiconti 2013 e 2014).

L'Ente nel 2015 ha riconosciuto debiti per € 177.899,69. Dall'elenco fornito risulta che si tratta per lo più di debiti ex art 194 lett. a) Tuel per sentenze esecutive, ma sussistono, altresì, debiti riconducibili alla lett e) relativi a competenze professionali di legali (delibera commissariale n. 89/2015 per € 7.840,47; delibera commissariale n. 46/2015 per € 12.101,77). La presenza di debiti fuori bilancio per competenze legali risulta non coerente con quanto riferito dall'Ente con delibera C.C. n. 8 del 8.02.2017 di presa d'atto della delibera di questa Sezione n. 199/PRSP/2016, ove si afferma che *“l'Ente dal 2012 assume puntualmente impegno di spesa per incarichi legali stipulando specifico disciplinare di conferimento dell'incarico nel quale è individuato con esattezza il compenso dovuto per la prestazione.*

Sul punto, il Sindaco, in adunanza, ha riferito di non conoscere esattamente le ragioni per cui siano stati riconosciuti come debiti fuori bilancio gli onorari per incarichi legali, ipotizzando che si tratti di condanna alle spese legali della controparte (le quali, tuttavia, dovrebbero essere liquidate in sentenza e riconosciute ex art 194 lett. a Tuel).

L'Ente dovrà fornire maggiori chiarimenti sul punto in sede di comunicazione delle misure correttive adottate a seguito della presente deliberazione.

4. Parametri di deficitarietà strutturale.

L'art.242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per l'esercizio 2015 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, il Comune di Ginosa non rispetta, per l'esercizio in esame, il parametro di deficitarietà strutturale n. 4 a causa dell'eccessivo ammontare dei residui passivi.



Il parametro ha assunto nel 2015 un valore soglia del 64,63%.

Dalla tabella di calcolo del valore soglia del parametro, fornita in sede di controdeduzioni, si evince un incremento del valore rispetto all'esercizio precedente:

Tabella 3. Valore del parametro di deficitarietà n. 4 nel triennio 2013-2015

Anno di riferimento	2013	2014	2015
Parametro 4			
Residui passivi	€ 11.238.530,47	€ 8.633.160,97	€ 10.622.892,46
Spesa corrente	€ 16.706.531,81	€ 17.285.488,72	€ 16.437.449,56
40% della spesa corrente	€ 6.682.612,72	€ 6.914.195,49	€ 6.574.979,82
Risultato in %	67,27	49,94	64,63

La difficoltà nella gestione del ciclo passivo è strettamente dipendente dalla crisi di liquidità in cui versa l'Ente: si richiama quanto osservato nei paragrafi n. 1 e 2.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto 2015 del comune di Ginosa (TA) ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000:

1) dichiara che costituiscono violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente la criticità di cassa con fondo cassa totalmente vincolato, quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata a fine esercizio ed il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria; la rilevante esposizione debitoria con tempi medi di pagamento superiore ai limiti di legge (art 4 ss d lgs 231/2002) e la presenza di debiti vetusti non ancora estinti, la scarsa efficacia della lotta all'evasione tributaria e della riscossione delle entrate proprie, la presenza di debiti fuori bilancio, il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4;

2) prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;

3) dispone che l'Ente comunichi, in sede di misure correttive, le ragioni del mancato pagamento dei debiti vetusti indicati nella nota prot. prot. 14008 del 24.05.2018 e le ragioni del mantenimento in bilancio, come specificato nel paragrafo 1 della presente deliberazione;

4) dispone che l'Ente fornisca, in sede di misure correttive, chiarimenti sui compensi legali riconosciuti come debiti fuori bilancio alla luce di quanto osservato al paragrafo n. 3 della presente deliberazione;

5) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 D. lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti




adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D. Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso in Bari, il giorno 30 maggio 2018

Il Magistrato relatore
Carmelina ADESSO



Il Presidente
Agostino CHIAPPINIELLO



depositata in Segreteria

il19.6.18.....

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa **Marialuce SCIANNAMEO**)

